

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente ELIA

#### INDICE

##### Interrogazioni

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 6
DELL'OSSO (PSDI) .....	3, 4
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ....	5
GUIZZI (PSI) .....	6
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze	3, 4

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Dell'Oso. Ne do lettura:

DELL'OSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'interrogante ha attivamente partecipato nell'estate 1988 alla discussione in Commissione e in Assemblea del disegno di legge governativo n. 989 (riguardante la soppressione di ruoli ad esaurimento) poi approvato dal Senato, del quale quindi conosce assai bene il contenuto e le finalità, avendone fra l'altro discusso col Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e con alti funzionari del Ministero delle finanze;

che tale ultimo Dicastero è vivamente interessato al provvedimento, poichè circa il 50 per cento di tutti i funzionari del ruolo ad esaurimento hanno la reggenza di uffici centrali e periferici di quella amministrazione;

che il citato disegno di legge, dopo essere stato celermente approvato dal Senato, è poi passato all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3000), ove inspiegabilmente il relativo *iter* si è «insabbiato» nelle secche della V Commissione, che non riesce ad esprimere su di esso il prescritto parere sulla copertura finanziaria,

si chiede di sapere:

se risponda al vero il fatto che il Ministro delle finanze, vivamente preoccupato di tale stato di cose, abbia rappresentato al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, in maniera del tutto puntuale, le obiettive esigenze funzionali del suo Ministero che militano a favore dell'approvazione dell'atto Camera n. 3000 e che il ministro Cirino Pomicino abbia subito rassicurato il collega sulla sua volontà di caldeggiare l'approvazione del disegno di legge, della cui validità si mostrava ancora pienamente convinto;

come il Presidente del Consiglio dei ministri giudichi l'operato del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica che, mentre forniva le assicurazioni di cui si è detto, mai ha ritenuto di dover spendere una sola parola in Parlamento per rappresentare l'interesse del Governo al sollecito *iter* dell'atto Camera n. 3000 che per sette mesi è stato praticamente «insabbiato» presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati e, soprattutto, come giustifichi che il predetto Ministro abbia fatto sapere, per via indiretta, alla citata Commissione, nella seduta del 5 aprile 1989, di ritenere che la materia rientri nell'ambito del provvedimento sulla dirigenza (già da mesi all'esame della I Commissione) e che quindi occorre sospendere l'esame *sine die* del disegno di legge n. 3000;

se un comportamento più coerente nel mantenere gli impegni assunti avrebbe potuto giovare all'immagine del Governo e contribuire, contemporaneamente, ad alleviare alcune delle difficoltà in cui versa attualmente l'amministrazione finanziaria.

(3-00802)

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si conferma innanzi tutto quanto fatto presente nell'interrogazione al nostro esame circa le intese intercorse con il Dipartimento per la funzione pubblica in merito alla definitiva approvazione, il più possibile sollecita, del disegno di legge, tuttora all'esame della Camera (Atto n. 3000), concernente «soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego».

È noto che con la suddetta iniziativa legislativa si intende, tra l'altro, conferire, ai funzionari degli anzidetti ruoli, posti di primo dirigente mediante il sistema selettivo del merito comparativo.

Si ritiene, pertanto, di poter riaffermare in questa sede che l'approvazione della normativa in parola riveste primaria importanza per l'Amministrazione finanziaria, afflitta da ampi vuoti esistenti nell'organico della qualifica di primo dirigente. Infatti, già da tempo, un gran numero di uffici finanziari centrali e, soprattutto, periferici a livello dirigenziale sono privi di titolare.

La carenza di primi dirigenti riguarda tutti i settori del Ministero delle finanze e ad essa non è possibile sopperire, se non in minima parte, attraverso le procedure concorsuali previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, le quali comportano tempi tecnici obiettivamente lunghi e difficilmente comprimibili, specie in una Amministrazione, come quella finanziaria, che si articola in numerosi distinti ruoli per ciascuno dei quali occorre bandire tre procedure concorsuali per ogni anno.

Per far fronte a tale situazione si è, pertanto, costretti a fare ampio ricorso all'istituto della reggenza, con tutti gli inconvenienti, sul piano della funzionalità dei servizi, che questo comporta.

Non può infatti essere sottovalutata a tale proposito la considerazione che la situazione va rapidamente deteriorandosi e riesce assai difficile trovare funzionari disposti ad assumere l'onere di reggenza, giacchè alle maggiori responsabilità, all'aggravio di lavoro e qualche volta anche al trasferimento di sede che la reggenza comporta non è correlato alcun riconoscimento di carattere sia economico che di carriera.

Tuttora vivo è, perciò, l'interesse della Amministrazione finanziaria ad una pronta conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in discorso.

In tal modo si renderà possibile raggiungere, in maniera ottimale, l'obiettivo di soddisfare l'interesse dell'Amministrazione in armonia con le legittime aspettative dei funzionari dei ruoli ad esaurimento.

Merita, in ogni caso, di essere sottolineato che la soluzione del problema, nel senso previsto dalla iniziativa legislativa in esame, costituisce presupposto di primaria importanza nella prospettiva dell'avvio della ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, per la quale, com'è noto, esiste apposito disegno di legge di delega già all'esame del Parlamento.

DELL'OSSO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ritengo che la risposta del Governo debba essere valutata in modo positivo, anche se, per la verità, mi sarei aspettato un riferimento più concreto a quanto si ritiene di dover porre in essere, sia a livello governativo che parlamentare, per eliminare ogni ostacolo all'ulteriore *iter* dell'iniziativa legislativa, nata proprio in questa sede un anno fa e mirante a far giustizia nei confronti di

funzionari che hanno garantito la funzionalità della amministrazione assumendosi l'onere di uffici dirigenziali ed accollandosi i disagi connessi al trasferimento della sede di servizio, senza alcun riconoscimento di carriera o economico.

Non mi resta che prendere atto con soddisfazione di quanto dichiarato dal Governo, al quale chiedo formalmente l'impegno a far sospendere la pubblicazione dei bandi di concorso, per dare tempo al Parlamento di esprimere la propria volontà che, altrimenti, verrebbe di fatto vanificata, quand'anche si manifestasse conforme agli auspici del Governo. Ricordo che il Senato si è già espresso chiaramente approvando nella seduta del 7 luglio 1988 il disegno di legge n. 989, oggi atto Camera n. 3000, assegnato in sede deliberante alla 1<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero soltanto precisare che non è possibile sospendere i concorsi.

DELL'OSSO. Ho chiesto un impegno a far sospendere la pubblicazione dei bandi di concorso.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Possiamo rallentarne la pubblicazione in attesa che l'altro ramo del Parlamento approvi il provvedimento.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Guizzi. Ne do lettura:

GUIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. – Premesso che l'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 (sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL) ha esteso al personale degli enti del parastato, in possesso della qualifica di direttore e consigliere capo ed equiparato, ovvero delle qualifiche inferiori della ex categoria direttiva, il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato sulla base dell'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile;

considerato che con tale norma il legislatore ha inteso rimediare ad un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei funzionari del parastato rispetto a quelli delle qualifiche ad esaurimento dello Stato, aventi pari anzianità;

rilevato altresì che gli ispettori generali ed i direttori di divisione dello Stato sono collocati al di fuori degli organici dei livelli contrattuali (si veda la legge n. 312 del 1980 e le leggi successive sull'adeguamento del trattamento economico della dirigenza statale) e che analogamente ha operato il legislatore al momento di parificare la dirigenza del parastato alle qualifiche dirigenziali dello Stato (si veda la legge n. 72 del 1985), provvedendo a collocare i funzionari del parastato parificati al di fuori della contrattazione e mantenendo integralmente agli stessi l'anzianità già riconosciuta in sede contrattuale (si veda il quarto capoverso della circolare del Dipartimento per la funzione pubblica del 1° luglio 1985),

l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in ordine all'attuazione del citato articolo 15 della legge n. 88 del

1989 (e in particolare del comma 1), sia per quanto attiene alla collocazione dei funzionari del parastato al di fuori degli organici dei livelli contrattuali, sia per i criteri di individuazione della classe di retribuzione spettante ai funzionari stessi.

(3-00810)

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda della dirigenza del parastato, in modo particolare quella della applicazione al personale parastatale del ruolo ad esaurimento, è stata dibattuta, con opposti pareri, per molti anni. Infine, con l'attuazione della riforma degli istituti previdenziali, si è pervenuti ad una soluzione del problema che ha esteso al personale del parastato la normativa che era stata a suo tempo predisposta per il personale dello Stato.

Il Dipartimento della funzione pubblica ritiene che nell'applicazione di detta normativa - quindi nell'applicazione dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 - non si debba perdere di vista l'obiettivo che il legislatore si era previsto, cioè quello di arrivare a garantire la *par condicio* tra il personale dell'amministrazione statale e quello del parastato.

In sede applicativa invece sono emerse due posizioni che sono - a giudizio della Funzione pubblica - contrastanti con lo spirito e la lettera della legge. La prima è quella di una applicazione ampia dell'articolo 15, con una valutazione totale delle anzianità conseguite nelle precedenti qualifiche, che porterebbe non solo a creare una condizione molto diversa - e naturalmente migliore - per il personale del parastato rispetto a quello statale, ma addirittura, in alcuni casi, il trattamento così calcolato verrebbe a superare quello dei dirigenti statali, il che crea un'evidente condizione di ingiustizia, certamente non accettabile.

Un'altra posizione - espressa soprattutto dal Tesoro - dà un contenuto ristrettivo alla norma, tale da ridurre notevolmente il beneficio che la legge ha voluto dare a coloro che rientrano in questa disciplina a carattere transitorio, e non realizzerebbe, quindi, la *par condicio* con i dipendenti dello Stato.

L'interpretazione della Funzione pubblica è, invece, che questo criterio perequativo, di giustizia, che crea una condizione uguale tra personale statale e quello parastatale, è quello che sembra corrispondere meglio e alla lettera e allo spirito perequativo della legge. In tal senso è stata predisposta una circolare che è stata trasmessa il 19 u.s. sia al Ministero del tesoro che al Ministero del lavoro, circolare nella quale viene esaminata attentamente tutta la problematica applicativa emersa dall'esame approfondito dell'articolo 15. Si intravede una soluzione in un criterio che nel concreto realizza l'equiparazione tra il personale del ruolo ad esaurimento statale ed il personale dello stesso ruolo parastatale. Naturalmente gli organismi parastatali interessati hanno scelto - come sempre accade - la soluzione più favorevole al proprio personale, sia pure in via provvisoria. Infatti, non è stata una decisione definitiva ma un'applicazione provvisoria.

Se questa linea fosse seguita non è difficile immaginare che in questo campo avremmo quel che accade sempre nel settore del pubblico impiego: ad una legge di perequazione segue poi un'altra legge destinata a perequare la situazione dei nuovi sperequati e così via. Non si finisce mai, è una catena inestinguibile che purtroppo l'esperienza insegna si istituisce senza fermarsi.

Con i criteri proposti dalla Funzione pubblica, invece, che sono quelli emergenti dall'attento esame della legge e soprattutto concordanti con l'obiettivo che il legislatore si era posto di perequare posizioni diverse, riteniamo si arrivi a dare il giusto a tutti, evitando una rincorsa ad eguagliare posizioni sperequate. Ritengo di dover sottolineare che l'interpretazione più ampia possibile non solo creerebbe una situazione di sperequazione nei confronti del personale dei ruoli statali, ma in qualche caso scavalcherebbe il trattamento economico degli stessi dirigenti, il che aggiungerebbe nuove spinte rivendicative da parte di quelle fasce dirigenziali superate da coloro che invece non hanno lo stesso titolo e la stessa qualifica.

Questa è la ragione per cui è stata adottata questa circolare, che evidentemente non vuole mediare niente, dato che sarebbe assurdo pensare di mediare in materie simili. L'obiettivo, invece, è quello di applicare la legge alla lettera, ma anche e soprattutto perseguendone lo spirito teso alla perequazione di condizioni diverse nella Pubblica amministrazione.

GUIZZI. Anzitutto desidero ringraziare il Ministro per aver dato risposta alla mia interrogazione, cosa che purtroppo accade di rado, specie per le interrogazioni presentate da parlamentari della maggioranza. Purtroppo però a questo ringraziamento devo aggiungere la mia dichiarazione di insoddisfazione per la risposta e proprio nei confronti del ministro per la funzione pubblica Gaspari, che ha lasciato il solco della sua opera nell'eliminare delle situazioni di disparità tra dipendenti statali e parastatali, che egli aveva avvertito sin dal 1985. Già a quell'epoca erano del tutto evidenti le aspettative dei funzionari del parastato che si trovavano in condizioni analoghe rispetto ai funzionari ispettori generali e direttori di divisione delle amministrazioni dello Stato transitati nel ruolo ad esaurimento: ne abbiamo sentito accenni anche poco fa relativamente al provvedimento che ha visto impegnata la Commissione dopo la bocciatura del decreto del ministro Santuz che poneva termine alla tornata contrattuale.

Dopo tanto tempo i funzionari del parastato hanno visto soddisfare le loro aspettative, possiamo dire «platonicamente», sulla base dell'articolo 15. Infatti, con tale articolo in fondo si dava valenza risarcitoria all'iniziativa.

Platonicamente, ripeto, perchè l'applicazione verso cui si orienterebbe il Ministero sembrerebbe penalizzante anche in via provvisoria, per lo scavalco di questi funzionari rispetto agli attuali dirigenti. Si verrà a sconvolgere lo spirito dell'articolo 15 se e in quanto non saranno garantite le anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, conseguite nell'ambito dei rinnovi contrattuali, che è l'unico criterio indicato dalla legge. Credo che nella circolare del Dipartimento ciò non si realizzi, anche se mi auguro di essere smentito. Ad ogni modo questi sono i motivi per i quali purtroppo devo dichiarare la mia insoddisfazione per la risposta del ministro Gaspari.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

*I lavori terminano alle ore 10,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO